

Roma, 03 gennaio 2023
Circ. n. 02166/L

A tutte le Aziende ed Enti
associati che applicano il CCNL
del settore Ambiente

LORO SEDI

Oggetto: Accordo nazionale 27 dicembre 2022 di adeguamento dell'ordinamento del Fondo bilaterale di solidarietà del settore dei servizi ambientali.

Con la presente facciamo seguito e riferimento alle nostre precedenti circolari in materia, informando le aziende associate che in data 27 dicembre 2022 le parti istitutive del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (UTILITALIA, CONFINDUSTRIA - CISAMBIENTE, LEGACOOP Produzione e Servizi, ASSOAMBIENTE e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI UIL, FIADEL) hanno sottoscritto l'Accordo (allegato) con il quale si è proceduto ad adeguare l'ordinamento del predetto Fondo alla normativa introdotta dalla Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

Le novità introdotte nell'Accordo, che è stato trasmesso in data 27 dicembre 2022 alla competente Direzione Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la validazione ed il recepimento in apposito decreto interministeriale, riguardano essenzialmente i punti su cui è obbligatorio l'intervento di adeguamento in forza della Legge sopracitata; infatti, com'è noto, la Legge n. 234/2021 ha modificato l'intero sistema degli ammortizzatori sociali, inclusa la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.lgs. n. 148/2015, chiamando le Parti sociali interessate a modificare e adeguare la regolamentazione dei Fondi già costituiti alla nuova normativa.

L'adeguamento, in attuazione del comma 1-bis dell'art. 30 del decreto legislativo n. 148/2015, così come modificato dalla legge 234/21, doveva intervenire entro un periodo transitorio in scadenza il 31 dicembre 2022; tale termine è stato successivamente prorogato fino al 30 giugno 2023 dall'art.9, co.3 del D.L n. 198/2022 (c.d. Milleproroghe 2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo in data 29 dicembre 2022. Le Parti si sono dunque attenute ai termini vigenti al momento della stipula dell'Accordo di adeguamento. Peraltro la proroga al 30 giugno 2023 potrà consentire, se ritenuto necessario od opportuno e tenendo conto di eventuali rilievi e osservazioni del Ministero, di intervenire nuovamente nella regolamentazione del Fondo con accordo integrativo.

Come anticipato, i punti su cui, in particolare, le parti sono intervenute con la nuova intesa riguardano:

- l'ampliamento della platea del Fondo a tutte le imprese del settore ambientale aventi almeno un lavoratore dipendente (come previsto dal novellato comma 7 bis dell'art.26 del Dlgs.148/2015);
- l'adeguamento, dal 1° gennaio 2023, della prestazione dell'assegno di integrazione salariale (in precedenza denominato assegno ordinario), agli importi ed alla durata



prevista per gli ammortizzatori sociali “ordinari”, oltre che per le medesime causali (anche straordinarie);

- la possibilità di erogare - in via opzionale- contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale in favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni, in attuazione del d.l. n. 21/2022- art 12 ter - convertito in legge n. 51/2021.

Alla luce delle valutazioni attuariali sulla sostenibilità finanziaria del Fondo, l'accordo sottoscritto non prevede la modifica delle aliquote ordinarie ed aggiuntive attualmente previste per il finanziamento delle prestazioni del Fondo, fatta eccezione per la contribuzione aggiuntiva di cui all'art 9, comma 5 dell'accordo del 18 luglio 2018: è stata infatti soppressa la previsione in base alla quale i datori di lavoro versano al Fondo il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve (art. 42, lett. g, comma 4 del vigente CCNL); più precisamente tale disposizione, vigente dalla data dell'avvio operativo del Fondo (7 febbraio 2021), viene mantenuta solo fino al 31 dicembre 2022.

La decisione di eliminare tale forma di contribuzione è stata presa tenendo conto delle difficoltà di individuazione ed esazione delle somme relative e dell'indeterminatezza del relativo gettito contributivo, allo stato non ancora oggetto di regolamentazione procedurale da parte dell'INPS.

Di conseguenza, a far data dal 1° gennaio 2023, le trattenute retributive di cui sopra non dovranno più essere accantonate per il finanziamento del Fondo e l'intero ammontare delle somme trattenute in ciascun anno solare sarà destinato all'incremento dell'importo complessivo del premio di risultato o, in mancanza, del C.R.A., nelle modalità previste dall'art. 42, lett. G, punto 5 del CCNL vigente.

Precisiamo che dovrà invece continuare ad essere accantonato il contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. A tutt'oggi l'Inps non ha ancora provveduto ad indicare le modalità procedurali per il versamento di tale contributo, ma in sede di Comitato del Fondo di solidarietà è stata annunciata una prossima circolare in materia.

Si sottolinea, infine, che le nuove regole di funzionamento del Fondo stabilite dall'accordo allegato troveranno effettiva applicazione solo dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dalla normativa vigente, come indicato nella [Circolare n. 20 del 21.10.2022 del Ministero del Lavoro](#).



Vi terremo al corrente dell'iter istruttorio e di emanazione del decreto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Area Lavoro e Relazioni Industriali
Paola Giuliani

PG-IC\mb
All.: c.s.

